



*Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Lettera inviata solo tramite
posta elettronica
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 47

Padova 5 gennaio 2018

A Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 –
Cannaregio – 30121 VENEZIA
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Segretariato Regionale del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
per il Veneto
sr-ven@beniculturali.it

Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)
comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com

Prot. 46 PD-Re 05/01/2018
Cl. 34.19.01

OGGETTO: OSPEDALETTO EUGANEO (PD) – D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008.
Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa privata zona D1 e/1.2 con destinazione
artigianale industriale.
Parere di competenza ai fini della tutela archeologica.

Con riferimento al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in argomento, facendo seguito alla
richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n.
508563 del 5/12/2017, assunta agli atti con prot. n. 4801 dell'11/12/2017, questa Soprintendenza formula le
seguenti osservazioni e valutazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che il PUA non ricade in un'area interessata da
provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico né sono state avviate procedure di accertamento della
sussistenza di aree di interesse.

Il comprensorio geografico in cui ricade il Piano in argomento è tuttavia caratterizzato da rinvenimenti che
testimoniano una frequentazione antropica già in età preromana e romana (cfr. *Carta Archeologica del Veneto* vol.
III, 1992, Saletto e Ospedaletto Euganeo, in part. schede nn. 84-85, 88-89, pp. 102-103).

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura *de qua*,
tuttavia – considerata l'ubicazione degli interventi in progetto, che si collocano non lontano dalle aree dei
rinvenimenti sopra citati – si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs 152/2006, che le opere di
manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di
prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata
comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse
archeologico.

Per IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Alberti